

Statuto dell'Associazione Fados à Mesa

(Estatutos da Associação Fados à Mesa)

Traduzione a scopo informativo. Fa fede la versione originale in portoghese.

Capitolo I — Denominazione, sede, durata e scopi

Articolo 1 — Denominazione e forma giuridica.

Con la denominazione «Fados à Mesa» è costituita un'associazione senza scopo di lucro, politicamente neutrale e confessionalmente indipendente, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC).

Articolo 2 — Sede.

L'associazione ha sede nel comune di Emmen, Canton Lucerna. Il Comitato Esecutivo può fissare l'indirizzo amministrativo all'interno del comune della sede.

Articolo 3 — Durata.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 — Scopi.

1. L'associazione ha lo scopo di promuovere, preservare e divulgare la cultura portoghese e lusofona in Svizzera, in particolare il fado, la musica, la gastronomia, la lingua e le tradizioni portoghesi.
2. Per la realizzazione dei suoi scopi, l'associazione può in particolare:
 - a. organizzare eventi culturali, musicali, gastronomici, educativi e sociali, essendo il progetto principale l'evento «Fados à Mesa»;
 - b. promuovere lo scambio culturale tra la comunità lusofona e la popolazione svizzera;
 - c. sostenere artisti e creatori di espressione portoghese;
 - d. cooperare con comuni, cantoni, fondazioni, imprese, istituzioni culturali e altre associazioni.
3. Le attività dell'associazione sono aperte al pubblico in generale e non sono destinate esclusivamente ai suoi membri.
4. L'associazione non persegue scopi di lucro né di autoaiuto. Eventuali eccedenze sono integralmente destinate agli scopi statuari e non possono in alcun caso essere distribuite ai membri.

Capitolo II — Membri

Articolo 5 — Categorie di membri.

1. Membri fondatori: le persone che sottoscrivono l'Atto di Costituzione. Sono esentati dalla quota, in via permanente.
2. Membri effettivi: persone fisiche o giuridiche che aderiscono agli scopi dell'associazione e siano ammesse ai sensi dell'art. 6.
3. Membri onorari: persone che abbiano prestato servizi rilevanti all'associazione, designate dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo. Sono esentati dalla quota.
4. Membri sostenitori: persone fisiche o giuridiche, inclusi gli sponsor, che sostengono finanziariamente l'associazione. Non hanno diritto di voto.

Articolo 6 — Ammissione.

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Comitato Esecutivo, che decide senza obbligo di motivazione. Il rifiuto può essere oggetto di ricorso alla successiva Assemblea Generale, che decide in via

definitiva.

Articolo 7 — Diritti dei membri.

I membri fondatori, effettivi e onorari hanno diritto a: partecipare e votare all'Assemblea Generale; eleggere ed essere eletti agli organi sociali; essere informati sulle attività e sui conti; e partecipare alle attività alle condizioni fissate dal Comitato Esecutivo.

Articolo 8 — Doveri dei membri.

I membri si obbligano a: rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi; pagare puntualmente la quota; salvaguardare l'immagine e gli interessi dell'associazione; e dichiarare qualsiasi conflitto di interessi.

Articolo 9 — Perdita della qualità di membro.

1. La qualità di membro si estingue per dimissioni, esclusione, decesso o, trattandosi di persona giuridica, scioglimento.
2. Le dimissioni sono comunicate per iscritto al Comitato Esecutivo con preavviso di tre mesi per la fine dell'esercizio. La quota dell'esercizio in corso è dovuta.
3. Il Comitato Esecutivo può escludere un membro per motivo giustificato, in particolare per violazione grave dello Statuto o del Codice di Condotta, lesione della reputazione dell'associazione o mancato pagamento della quota dopo due solleciti. Il membro è preventivamente sentito e può ricorrere all'Assemblea Generale entro 30 giorni; la decisione di questa è definitiva (art. 72 CC).
4. Il membro che perde tale qualità non ha diritto ad alcuna parte del patrimonio sociale.

Capitolo III — Patrimonio e risorse

Articolo 10 — Risorse.

Le risorse dell'associazione provengono da: quote; ricavi di eventi e attività; sponsorizzazioni; sovvenzioni e contributi di enti pubblici e fondazioni; donazioni, eredità e legati; e redditi del proprio patrimonio.

Articolo 11 — Quote.

La quota annuale di ciascuna categoria è fissata dall'Assemblea Generale. I membri fondatori e i membri onorari sono esentati, in via permanente, dal pagamento delle quote, mantenendo tutti i diritti di membro. Il Comitato Esecutivo può esentare totalmente o parzialmente membri in situazioni giustificate.

Articolo 12 — Responsabilità per i debiti.

Delle obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri o obbligo di contributi supplementari oltre la quota.

Capitolo IV — Organi

Articolo 13 — Organi.

Sono organi dell'associazione l'Assemblea Generale e il Comitato Esecutivo. L'Assemblea Generale può inoltre eleggere un revisore dei conti, ai sensi dell'art. 24.

Sezione A — Assemblea Generale.

Articolo 14 — Natura e competenze.

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. Le compete, in via esclusiva:

1. approvare e modificare lo Statuto;

2. eleggere e revocare i membri del Comitato Esecutivo e, se del caso, il revisore dei conti;
3. approvare il rapporto annuale, i conti e il bilancio preventivo, e dare discharge al Comitato Esecutivo;
4. fissare le quote;
5. prendere conoscenza, nel rapporto annuale, delle remunerazioni pagate a membri degli organi;
6. decidere i ricorsi in materia di ammissione ed esclusione;
7. designare i membri onorari;
8. deliberare sullo scioglimento o sulla fusione dell'associazione.

Articolo 15 — Convocazione.

1. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea Generale straordinaria si riunisce su deliberazione del Comitato Esecutivo, su richiesta del revisore dei conti, se esiste, o su richiesta scritta di un quinto dei membri con diritto di voto (art. 64, n. 3 CC).
3. La convocazione è inviata per iscritto, anche per posta elettronica, con almeno 20 giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. L'Assemblea può riunirsi in presenza, per via elettronica o in forma ibrida, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del voto.

Articolo 16 — Quorum.

L'Assemblea Generale regolarmente convocata delibera validamente con qualsiasi numero di membri presenti, salvo nei casi dell'art. 17, n. 3.

Articolo 17 — Votazioni.

1. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In deroga all'art. 67, n. 1 CC, il membro fondatrice che esercita la Presidenza dispone di voto plurale, in numero pari al totale dei restanti voti presenti o rappresentati, aumentato di uno. Il voto plurale non si applica: (a) alle deliberazioni in cui la Presidente sia impossibilitata a votare ai sensi dell'art. 68 CC; (b) alla deliberazione sulla sua revoca per giusta causa; (c) al discharge della propria gestione. È ammessa la rappresentanza da parte di un altro membro, mediante procura scritta, limitata a una procura per membro.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, la persona che presiede l'assemblea ha voto decisivo nelle deliberazioni, ma non nelle elezioni, nelle quali si procede a sorteggio.
3. La modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Lo scioglimento richiede la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei membri con diritto di voto e la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; in mancanza di quorum, una seconda Assemblea, convocata con almeno 20 giorni di anticipo, delibera a maggioranza di tre quarti, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Le votazioni sono pubbliche, salvo che un terzo dei presenti richieda il voto segreto.
5. Nessun membro può votare in una deliberazione che riguardi un affare o un contenzioso tra lui stesso, il suo coniuge, partner o parente in linea retta e l'associazione (art. 68 CC).
6. Sono ammesse deliberazioni per iscritto o per via elettronica, se nessun membro richiede la riunione in presenza.

Sezione B — Comitato Esecutivo.

Articolo 18 — Composizione e mandato.

1. Il Comitato Esecutivo (Vorstand) è composto da una Presidente e una Vicepresidente. L'Assemblea Generale può ampliarlo fino a sette membri, fatti salvi i poteri della Presidente previsti dagli art. 20-22.
2. Il mandato è di due anni, essendo ammessa la rielezione.
3. Almeno un membro con poteri di rappresentanza deve avere domicilio in Svizzera.
4. Durante il mandato, i membri del Comitato Esecutivo possono essere revocati dall'Assemblea Generale solo per giusta causa, ai sensi dell'art. 65, n. 3 CC, e fatti salvi i diritti derivanti da contratti in vigore.

Articolo 19 — Competenze.

Il Comitato Esecutivo gestisce e rappresenta l'associazione in tutto ciò che non è riservato ad altro organo, competendogli in particolare:

1. definire la strategia e il programma annuale delle attività;
2. designare coordinatori e collaboratori e fissarne le funzioni;
3. approvare i regolamenti interni;
4. assicurare la contabilità e la conservazione dei registri (art. 69a CC);
5. tenere il registro dei membri;
6. preparare ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
7. ammettere ed escludere membri.

Articolo 20 — Potere decisionale della Presidente.

Ai sensi dell'art. 69, n. 1 CC, e nell'ambito delle competenze del Comitato Esecutivo, la Presidente ha competenza per decidere individualmente in tutte le materie di gestione e rappresentanza dell'associazione, inclusi programmazione, contrattazione, spese e pagamenti. Le decisioni così adottate sono decisioni del Comitato Esecutivo, sono registrate nel registro delle decisioni e comunicate alla Vicepresidente. Restano riservate le competenze dell'Assemblea Generale e le materie in cui la Presidente sia in conflitto di interessi, che sono decise dalla Vicepresidente.

Articolo 21 — Direzione Esecutiva e sostituzione.

La Presidente esercita, d'ufficio, le funzioni di Direttrice Esecutiva. In caso di impedimento della Presidente per motivo di forza maggiore, in particolare malattia, infortunio, assenza prolungata o altro motivo che la impedisca di agire, la Vicepresidente assume la totalità dei poteri esecutivi, decisionali e di rappresentanza della Presidente, fino alla cessazione dell'impedimento o fino all'elezione di una nuova Presidente.

L'impedimento è constatato mediante dichiarazione scritta della Presidente o, non essendo ciò possibile, mediante dichiarazione della Vicepresidente, registrata a verbale.

Articolo 22 — Rappresentanza e conti bancari.

L'associazione si obbliga mediante la firma individuale della Presidente. La Vicepresidente dispone ugualmente di firma individuale che, nei rapporti interni, può esercitare solo durante l'impedimento della Presidente, ai sensi dell'art. 21; tale limitazione interna non è opponibile ai terzi in buona fede. L'accesso ai conti bancari dell'associazione è riservato alla Presidente e alla Vicepresidente, secondo i termini del mandato bancario.

Articolo 23 — Remunerazione.

Il mandato nel Comitato Esecutivo è, in linea di principio, onorario, con diritto al rimborso delle spese effettive. Le funzioni operative, tecniche, artistiche e creative effettivamente prestate possono essere remunerate. La remunerazione di ciascun evento è fissata nella riunione di chiusura dei conti che segue l'evento, sulla base del lavoro effettivamente prestato e di importi ragionevoli, proporzionali e conformi al

mercato, ed è registrata a verbale. La remunerazione della Presidente è approvata dalla Vicepresidente, senza partecipazione dell'interessata.

Sezione C — Controllo dei conti.

Articolo 24 — Controllo dei conti.

1. Finché l'associazione non è soggetta a revisione obbligatoria, l'Assemblea Generale può eleggere un revisore dei conti indipendente dal Comitato Esecutivo, senza esservi obbligata.
2. Non essendo eletto un revisore, i conti annuali sono preparati dalla Presidente, con la collaborazione della Vicepresidente, e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.
3. Se l'associazione supera le soglie dell'art. 69b, n. 1 CC, o se un membro con responsabilità personale lo richiede, è designato un organo di revisione legalmente abilitato.

Capitolo V — Disposizioni generali

Articolo 25 — Esercizio sociale.

L'esercizio coincide con l'anno civile. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2026.

Articolo 26 — Conflitti di interessi.

Ogni membro di un organo che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale in una deliberazione deve dichiararlo prima della stessa e astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. Le dichiarazioni e le astensioni sono registrate a verbale. Gli affari tra l'associazione e membri degli organi, o persone a essi vicine, possono essere conclusi solo a condizioni di mercato e con l'approvazione dell'organo competente.

Articolo 27 — Protezione dei dati.

L'associazione tratta dati personali di membri, partecipanti, volontari, artisti e partner esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in conformità con la Legge Federale sulla Protezione dei Dati (nLPD). I dati non sono ceduti a terzi per fini commerciali senza consenso espresso.

Articolo 28 — Responsabilità degli organi.

I membri degli organi rispondono verso l'associazione per i danni causati da violazione colposa dei loro doveri. L'associazione può stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per i suoi dirigenti (D&O;).

Articolo 29 — Marchio e identità.

La denominazione, il marchio, il logo e la presenza digitale utilizzati dall'associazione possono essere proprietà di terzi e licenziati all'associazione mediante contratto scritto, approvato dall'Assemblea Generale.

Capitolo VI — Modifica dello Statuto e scioglimento

Articolo 30 — Modifica dello Statuto.

Le proposte di modifica figurano integralmente nella convocazione e sono approvate ai sensi dell'art. 17, n. 3.

Articolo 31 — Scioglimento e liquidazione.

1. Lo scioglimento è deliberato ai sensi dell'art. 17, n. 3, o avviene nei casi previsti dalla legge (art. 77 e 78 CC).
2. La liquidazione è assicurata dal Comitato Esecutivo, salvo deliberazione diversa dell'Assemblea Generale.
3. Il patrimonio rimanente è integralmente attribuito a una persona giuridica con sede in Svizzera, esente da imposte per il perseguimento di scopi di pubblica utilità identici o analoghi. È esclusa qualsiasi distribuzione

ai membri.

Articolo 32 — Entrata in vigore.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea di Fondazione del 25.09.2026, a Emmen, ed entra immediatamente in vigore.

Approvati nell'Assemblea di Fondazione del 25.09.2026, a Emmen. La Presidente, Paula Angelino · La Vicepresidente, Cristina Moita.